# COMMISSIONE VIII

# ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CV.

# SEDUTA DI MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1967

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

| INDICE   |
|--|
| PAG·   |
| Congedi:   |
| PRESIDENTE   |
| Comunicazione del Presidente:  |
| PRESIDENTE   |
| Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):   |
| Trasformazione in Università statale del-<br>la libera Università di Lecce (Appro-<br>vato dalla VI Commissione permanente<br>del Senato) (3648) |
| PRESIDENTE 1418, 1419, 1420, 1421, 1422  |
| 1423, 1424, 1425, 1427, 1428, 1429, 1430   |
| 1431, 1432   |
| Berlinguer Luigi . 1418, 1420, 1421, 1422  |
| 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1430   |
| CODACCI PISANELLI 1419, 1421, 1424   |
| 1428, 1432   |
| CODIGNOLA 1422, 1424, 1425, 1427, 1428   |
| 1429, 1431, 1432   |
| Franceschini 1427, 1431  |
| Magrì, Relatore 1420, 1421, 1422, 1424   |
| 1426, 1427, 1429   |
| Romita, Sotlosegrelario di Stalo per la  |
| pubblica istruzione 1419, 1421, 1423   |
| 1426, 1427, 1428, 1429, 1432   |
| SCIONTI  |
| SERONI   |
| Sponziello   |
| VALITUTTI 1418, 1420, 1423, 1425, 1427   |

| Propost                 | a di                | leg        | gge        | (F         | ≀in     | vic        | ):         |     |         |     |     |     |     |      |
|-------------------------|---------------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|------|
|                         | della               | le         | gge        | e 1        | 3       | ma         | ırz        | 0   | 195     | 8,  | n.  | 1,  | 65  |      |
| (326                    | 8) .                |            |            |            |         |            |            |     |         | •   |     |     |     | 1432 |
| Presi                   | DENTE               |            |            |            |         |            |            |     |         |     |     |     |     | 1432 |
|                         |                     |            |            | <i>,</i> - | ,       | , ,        |            |     |         |     |     |     |     |      |
| <b>Discgno</b><br>Nuove | norr                | ne         | su         | lla        | рı      | con        | 102        |     |         |     |     |     |     |      |
| Nuove<br>tori           | norr<br>did         | ne<br>latt | su<br>ici  | lla<br>a   | pı<br>ı | ron<br>isp | noz<br>oet | toı | i       | sc  | ola | sti | ci  |      |
| Nuove<br>tori           | norr<br>dic<br>9) . | ne<br>latt | sul<br>ici | lla<br>a   | թո<br>ւ | ron<br>isp | noz<br>oet | toı | ·i<br>· | sc. | ola | sti | ici | 1433 |

# La seduta comincia alle 9,45.

FRANCESCHINI, Segretario f.f., legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

# Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Dall'Armellina, Nicolazzi e Savio Emanuela.

# Comunicazione del Presidente

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Caiazza e Grilli Antonio sono rispettivamente sostituiti dai deputati Codacci Pisanelli e Sponziello per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Trasformazione in Università statale della libera Università di Lecce (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3648).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trasformazione in Università statale della libera Università di Lecce », n. 3648, già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, su questo provvedimento era stata chiusa nella seduta precedente la discussione generale.

Passiamo quindi all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1966-67 la libera Università degli studi di Lecce è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

BERLINGUER LUIGI. Siamo contrari al fatto che la trasformazione in Università statale della libera Università di Lecce avvenga con decorrenza 1966-67. Se tale decorrenza ha il significato di permettere di iniziare i corsi a metà anno accademico, confesso che ciò non mi sembra un modo serio di procedere.

A nostro avviso la costituzione di una Facoltà di scienze non deve consistere nell'inizio immediato dei corsi, ma nel creare le condizioni perché tali corsi siano ordinati secondo determinate garanzie di serietà.

PRESIDENTE. Sarebbe più opportuno esaminare questo problema quando prenderemo in esame l'articolo 2.

VALITUTTI. Confesso che mi sembra strano questo provvedimento. Il Governo presenta alle Camere il disegno di legge relativo alla statizzazione della libera Università di Lecce e non quelli concernenti altre libere Università o Facoltà pur previste dal piano della scuola. Per esempio, nel piano Gui, si prevede la statizzazione dell'Università di Magistero di Salerno nel contesto della statizzazione delle Università meridionali. Non vi è, a mio parere, una ragione per procedere nella discussione del disegno di legge relativo alla statizzazione dell'Università di Lecce senza

provvedere contemporaneamente anche alla Università di Salerno.

Vorrei quindi conoscere le ragioni di questa omissione da parte del Governo.

BERLINGUER LUIGI. Le osservazioni dell'onorevole Valitutti mi sembrano senz'altro pertinenti. Esistono in Italia alcune università libere che hanno posto, o lo stanno ponendo, il problema della loro statizzazione. E le ragioni sono piuttosto evidenti: le libere università, cioè, specie quelle tradizionali, cui allude l'onorevole Valitutti – e la Università di Lecce, abbastanza recente, non è tra queste – avevano una funzione storica che, col mutar delle cose, è venuta meno. Le spese relative all'istruzione superiore sono divenute tali che dette Università riescono a stento a sopravvivere.

Poiché il Governo ha altre volte manifestato la volontà di statizzare alcuni di questi atenei (e noi avanzammo, in quelle occasioni, ulteriori richieste al riguardo), vorremmo sapere che cosa si pensa di fare in proposito.

In particolare, oltre a Salerno, noi alludiamo al fatto che sono state approvate, da parte di alcuni organi dell'Università di Urbino, delle proposte di statizzazione. Mi consta, ad esempio, che esiste una deliberazione unanime, in proposito, del Consiglio di facoltà di lettere e che si parla di una probabile convocazione, su tale argomento, del Corpo accademico.

Trattandosi di questione di notevole importanza, sarebbe bene – mi pare – che il Governo esprimesse in merito il suo parere.

Ed arrivo ora ad una seconda considerazione. Se è vero che nella seduta precedente si chiuse la discussione generale, è altrettanto vero che questo non avvenne senza che fossero affacciate determinate esigenze, quali quella, ad esempio, del coordinamento della presente iniziativa con altre analoghe. Da parte del nostro gruppo, poi, si chiese qualcosa di più al Governo: si chiese che tale statizzazione dell'Università di Lecce fosse anche collegata con la programmazione di nuove sedi universitarie, almeno nel sud continentale d'Italia. Avanzammo allora una precisa richiesta, alla quale non abbiamo ancora avuto risposta: di conoscere se il Governo è in grado di portare in Commissione, non dico contestualmente al momento legislativo, ma almeno nel momento della discussione politica, una proposta organica di iniziative universitarie per il sud d'Italia. Ricordo agli onorevoli colleghi come sia stato presentato un ordine del giorno della Camera, accolto dal.

Governo, in cui si parla di stralcio della programmazione universitaria, per quanto concerne il Mezzogiorno continentale, che può senza alcun dubbio esser considerata la parte del Paese più sacrificata nella distribuzione delle sedi universitarie. D'altronde lo stesso Governo ha più volte parlato della istituzione di una seconda Università romana, della necessità di ristrutturare l'Università abruzzese, dell'urgenza della istituzione dell'Università calabrese. Giacché il tutto costituisce già un contesto territoriale assai interessante, noi non vorremmo che la statizzazione dell'Università di Lecce fosse considerato un fatto che nasce dalla spontaneità delle cose (che peraltro spontanee lo sono molto poco...) senza un inserimento della stessa in un discorso più generale.

Noi insistiamo, perciò, sulla necessità che il Governo esponga in Commissione (così come avviene in altre, conformemente al regolamento) le linee di una programmazione in tema di istituzione di nuove sedi universitarie, almeno per quanto concerne il sud d'Italia.

SPONZIELLO. Quanto qui detto mi sembra possa avere un fondamento. Per altro, le decisioni circa il disegno di legge al nostro esame, non mi pare possano essere legate a tali osservazioni, ancorché giuste. Se così facessimo per questo e per altri provvedimenti, noi non arriveremmo mai alla conclusione del loro *iter* legislativo.

Per quanto concerne l'articolo 1, testè letto, anche a nome del collega Grilli, che qui sostituisco, annuncio il mio voto favorevole.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Devo riconfermare in gran parte quello che dissi nella scorsa seduta, e cioè che il Governo auspica che sia posto in essere al più presto quell'organismo di programmazione dello sviluppo universitario che è previsto dalla legge di riforma universitaria in modo che ognuno possa sollecitamente assumere le proprie responsabilità, il Governo nel proporre e il Parlamento nel discutere, ed, eventualmente, accogliere tali proposte.

. Nelle more dell'entrata in funzione della programmazione universitaria, ho avuto occasione di indicare quali siano le esigenze più immediate, almeno per l'Italia centro-meridionale, che altro non sono, d'altra parte, che quelle che l'onorevole Berlinguer ha testè rammentato. Non credo che sia possibile, e neppure augurabile, avviare una serie di ulteriori statizzazioni prima che, appunto, entri in funzione il meccanismo di programmazione universitaria cui ho sopra fatto cenno.

Credo inoltre che gli impegni che il Governo ha già dichiarato urgenti per il centrosud e il nord,' (alludo alla Università di Trieste), siano già un programma di iniziative universitarie abbastanza intenso, se i tempi della riforma universitaria saranno sufficientemente brevi, come il Governo si augura.

Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Valitutti, relativa alla statizzazione del Magistero di Salerno, devo dire che essa è inserita tra le iniziative urgenti nel quadro dello sviluppo universitario del centro-sud. Il fatto che una proposta anticipi o segua rispetto ad un'altra è dovuto esclusivamente alla impossibilità di varare e discutere tutte le proposte nello stesso tempo. Prendo atto, comunque, della richiesta che su tutto l'argomento si faccia una discussione organica e mi riservo di fissare, d'accordo con il Presidente, la data della seduta in cui sarà possibile affrontare tale argomento.

PRESIDENTE. Pongo in votázione l'articolo 1 nel testo pervenutoci dal Senato di cui ho dato lettura.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

#### ART. 2.

L'Università degli studi di Lecce è costituita dalle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero, di scienze matematiche, fisiche e naturali (limitatamente ai corsi di laurea in matematica ed in fisica).

l corsi di laurea in matematica e in fisica cominceranno a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1966-67 col 1º anno di corso; negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.

Ricordo alla Commissione che, in sede di discussione generale, i colleghi Valitutti e Berlinguer Luigi ebbero a sollevare il problema della decorrenza di questa nuova Facoltà di scienze, matematiche, fisiche e naturali di cui si stabilisce l'istituzione.

CODACCI PISANELLI. Come i colleghi ricorderanno, noi iniziammo l'esame di questo provvedimento prima della fine del 1967 e, se fosse stato approvato allora, si sarebbe forse potuto dare inizio ai corsi. Oggi, è evidente, questo non è certo possibile nel corrente anno accademico, in quanto non è pensabile di poter dare inizio ad un corso di fisica nel mese di marzo. Mi sembra quindi che non sia assolutamente il caso di rinviare ancora una volta il provvedimento al Senato per la

modifica di questo termine, che, al di là di ogni dubbio, non è affatto perentorio. Il che significa quindi che nessuno avrà da protestare se, essendo stata la legge promulgata, ad esempio, nel mese di marzo, l'inizio del corso venga rinviato al prossimo anno accademico. Non è certo la prima volta, infatti, che provvedimenti legislativi, approvati in ritardo rispetto a quanto previsto, vengono applicati nell'anno successivo. Come ripeto, posso dare piena assicurazione ai colleghi che nessuno pensa di poter dare inizio ad un corso di fisica a metà dell'anno accademico, in quanto è evidente che ciò danneggerebbe gravissimamente gli studenti che il citato corso intendessero frequentare.

BERLINGUER LUIGI. A proposito del primo comma dell'articolo 2, credo che esso contenga una formulazione non del tutto opportuna e precisamente mi rifaccio a quella che recita: « limitatamente ai corsi di laurea in matematica ed in fisica ».

Siamo d'accordo sul fatto che le Università debbano procedere in modo graduale e che i corsi non debbano iniziare, mi si perdoni l'espressione, alla « garibaldina » (ed in questo senso abbiamo spesso assunto un atteggiamento ben chiaro, addirittura ingrato in certe occasioni), siamo però anche del parere che il voler inserire in una legge esplicitamente una tale limitazione sia espressione di un eccesso di prudenza non giustificata.

Tale limitazione potrebbe apportare determinate conseguenze alla Facoltà di scienze e di fisica se si costruisce a Nardò l'impianto del protosincrotrone.

La stessa disposizione potrebbe altresì limitare l'apertura di nuovi corsi, ad esempio in biologia, per i quali sarebbe allora necessario ricorrere alla predisposizione di una legge ad hoc.

PRESIDENTE. Si può istituire un nuovo corso di laurea con una convenzione, con una modifica dello statuto; oppure si possono trovare nuovi posti per la Facoltà esistente, dimostrando che si riesce ad istituire la nuova Facoltà.

BERLINGUER LUIGI. Comunque non predisporrei per legge alcuna limitazione ai corsi di laurea, per non recare danno alla Università di Lecce.

Concordo con il principio che il Governo sia condizionato dal Parlamento, tuttavia una limitazione in questo caso si rivelerebbe superflua e dannosa, anche perché potrebbe, come ho già detto, arrecare pregiudizio nel settore qualora si addivenisse alla decisione

di costruire nella zona di Nardò il più grande generatore nucleare d'Europa.

Un eventuale ritardo di una settimana (per consentire al Senato di apportare qualche modifica) non soltanto non cambierebbe nulla ma arrecherebbe un vantaggio all'Università di cui si tratta.

Per queste considerazioni sono dell'opinione che debba essere modificata la data di decorrenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Berlinguer propone al primo comma la soppressione dell'inciso tra parentesi che recita: « (limitatamente ai corsi di laurea in matematica ed in fisica) » e al secondo comma la sostituzione della data 1966-67 con quella 1967-68.

Prego l'onorevole relatore di voler esprimere la sua opinione in proposito.

MAGRI, *Relatore*. Il mio parere è che l'articolo venga approvato nel testo trasmesso dal Senato.

Circa il primo emendamento proposto dall'onorevole Berlinguer, devo dire che proprio per una ragione di serietà legislativa non mi pare opportuno che sia soppresso quanto è stabilito per inciso. Il legislatore non può non dichiarare che si crea una Facoltà di scienze, matematica e fisica; visto che non può ignorare quali sono i corsi di laurea di una Facoltà di matematica, scienze e fisica naturale, stabilendo all'articolo 3 il contributo di 50 milioni e fissando alla tabella A il numero di 12 professori per la citata Facoltà.

Mi pare sia giusto che, nel momento in cui si promuove questa iniziativa, il legislatore indichi che cosa intenda fare con 12 professori di ruolo e con 50 milioni di contributo. D'altra parte l'onorevole Presidente ci ha assicurato che se si dovesse procedere alla creazione di altri corsi, lo si può fare attraverso una modifica dello statuto, come accade per altre Università.

Non mi sembra, del resto, opportuno che il disegno di legge torni al Senato per l'emendamento che si vorrebbe apportare all'articolo 2, anche per le dichiarazioni dell'onorevole Codacci Pisanelli (che è Rettore dell'Università di Lecce), relative al fatto che i corsi di laurea in matematica e fisica funzioneranno dall'anno accademico 1967-68.

Sulla base di queste assicurazioni, il relatore ritiene che si possa approvare l'articolo nel testo del disegno di legge.

VALITUTTI. A proposito della decorrenza di questa nuova Facoltà, ritengo si tratti di una questione di serietà legislativa. Noi dovremmo approvare una norma, nel mese di febbraio, che stabilisce la decorrenza con ri-

ferimento all'inizio dell'anno scolastico 1966-1967. Le difficoltà sollevate dall'onorevole Codacci Pisanelli non mi sembrano insuperabili. In sostanza il Senato non potrà fare difficoltà per la rapida approvazione di questo nostro emendamento, che si impone per ragioni di logica legislativa.

Sono pertanto favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Berlinguer unicamente per quanto riguarda la decorrenza del funzionamento della nuova Facoltà.

CODACCI PISANELLI. Dichiaro che voterò a favore dell'articolo e contro gli emendamenti.

Certamente ci farebbe molto piacere se il corso potesse essere completo (e non solo per la laurea in scienze matematiche e fisiche), tuttavia desidero far presente che il disegno di legge rappresenta il risultato di un'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e tiene conto delle responsabilità di chi deve far funzionare questa Università. Non avendo i mezzi sufficienti, siamo stati costretti ad inserire nel provvedimento la limitazione di cui all'articolo 2 altrimenti ci si sarebbe trovati in una situazione di grave carenza.

Quanto alle preoccupazioni dell'onorevole Valitutti, desidero far notare che nella discussione in atto si tiene conto delle informazioni che noi vi diamo, mentre se un corso non riconosciuto avesse cominciato a funzionare, tale dichiarazione avrebbe un suo diverso valore.

Poiché il corso di matematica e fisica non è cominciato a funzionare (organizzare un simile corso non è facile), mi pare non dovrebbero esistere preoccupazioni.

Sono senza dubbio molto grato all'onorevole Berlinguer di aver detto che occorre fare in modo che la Facoltà di matematica e fisica, di cui trattasi, giovi alla eventuale candidatura della zona di Nardò per l'eventuale costruzione del protosincrotrone. Non vorrei, per altro, che si parlasse del tutto come di cosa già fatta. I colleghi sanno, e certamente anche l'onorevole Berlinguer lo sa, che si tratta di una semplice candidatura e che vi sono nove Stati in Europa che l'hanno avanzata.

Per altro l'onorevole Berlinguer ha perfettamente ragione quando accenna all'utilità, a sostegno della nostra candidatura, della istituzione universitaria in argomento. Ci è stato, infatti, detto che la zona, dal punto di vista geologico, è la migliore ma che è molto lontana da altre sedi uinversitarie. « Se volete, perciò, – ci è stato ancora detto – che la vostra candidatura, da qui a due anni, sia

presa in considerazione, fate in maniera che nelle vicinanze sia istituita una Fácoltà di matematica e fisica ».

In questi termini, accetto la sua manifestazione di desiderio, onorevole Berlinguer, e in un certo senso di adesione, e la ringrazio. Ho voluto fare questa precisazione in quanto tutti sono appassionati ad una certa idea ma non bisogna diffondere notizie che potrebbero non avere un seguito nella realtà.

Voterò a favore dell'articolo 2 e contro gli emendamenti proposti.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. In merito all'emendamento al primo comma dell'articolo 2, mi associo a quanto detto dal relatore. Vorrei anche far presente all'onorevole Berlinguer che se è vero che certe iniziative e decisioni non debbono necessariamente essere soggette al controllo del Parlamento, è anche vero che siamo tutti d'accordo che quando si tratta di istituire nuove sedi universitarie e di dare alle stesse determinati indirizzi, è opportuno un controllo parlamentare, perché tutto avvenga nel quadro di una visione la più organica possibile.

Ora, lo scopo della limitazione di cui trattasi sta proprio nella volontà di dar vita ad una Facoltà di scienze seriamente e pienamente organizzata; nella volontà di far sì che quei dodici posti di ruolo non siano dispersi ma vadano ai due corsi di laurea previsti. D'altra parte, poi, la Facoltà rientra di pieno diritto tra quelle previste dal testo unico, con tutte le possibilità loro consentite.

Ritengo perciò utile, per la stessa serietà della istituzione in argomento, mantenere la limitazione prevista. Per quanto concerne l'emendamento relativo alla decorrenza dell'anno accademico mi rimetto alla Commissione. Certo che mi parrebbe più corretto modificarla.

BERLINGUER LUIGI. Non si potrebbe dire: «... limitatamente per il suo primo inizio ai corsi di laurea...»?

MAGRÍ, *Relatore*. Il che vorrebbe dire assumere l'impegno, stabilita l'istituzione della Facoltà stessa, di fare qualche altra cosa...

PRESIDENTE. Abbiamo di fronte l'emendamento proposto dagli onorevoli Belinguer Luigi, Seroni, Scionti, al primo comma dell'articolo 2 inteso a sopprimere l'espressione « (limitatamente ai corsi di laurea in matematica ed in fisica) ». Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(E approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2.

(E approvato).

Da parte degli stessi onorevoli Berlinguer Luigi, Scionti, Seroni si propone di sostituire, al secondo comma, la data 1966-67 con quella di 1967-68. Pongo in votazione tale emendamento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in vitazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

#### ART. 3.

Lo Stato corrisponderà annualmente all'Università di Lecce per il suo mantenimento un contributo di lire 50.000.000.

BERLINGUER LUIGI. Non spenderò alcuna parola per dimostrare l'assoluta inanità della cifra fissata dall'articolo citato. Tuttavia vi sono due osservazioni che mi pare opportuno sottolineare. Innanzi tutto quella che l'Università di Lecce non si trova certo, in quanto a strumenti e attrezzature, nella condizione delle Università tradizionali, che negli anni hanno accumulato un patrimonio che consente loro di progredire nel campo della ricerca scientifica. Deve perciò bruciare le tappe, ed ha quindi bisogno di investimenti assai superiori a quelli che sono i normali contributi dello Stato in questo settore.

La seconda osservazione è la seguente: oggi i contributi statali alle Università sono di vario tipo, ordinari e straordinari, che vengono fissati per legge. Nel bilancio dello Stato viene stabilito il quantum destinato alle Università; è poi il Ministro che distribuisce secondo criteri particolari dette somme. Ora, che cosa significa la formula di cui all'articolo 3: « Lo Stato corrisponderà annualmente all'Università di Lecce per il suo mantenimento un contributo di lire 50.000.000 »? Ho l'impressione che detta norma possa essere interpretata restrittivamente dalla Corte dei conti.

Qui si trattava soltanto di fissare la cifra per cui questa nuova istituzione incide sui fondi del piano della scuola. Si tratta quindi di 50 milioni da prelevare dai fondi aggiuntivi di tale piano: nulla si dice, né si intende dire, circa la distribuzione dei fondi di bilancio annuali ai quali l'Università di Lecce potrà indubbiamente attingere come tutte le altre Università.

CODIGNOLA. A me sembra che l'articolo 28 del piano della scuola, richiamato dall'articolo 13 della presente legge, preveda tanto contributi ordinari quanto straordinari, salvo una quota prevista per le nuove Università. Se guindi si considera la cifra indicata dall'articolo 3 come rientrante negli oneri per le nuove Università (quale è quella di Lecce), si dovrebbe allora far riferimento allo specifico articolo del piano della scuola che prevede tali somme e non a quella che si riferisce in generale ai contributi ordinari e straordinari per tutte le Università. Perché la cosa fosse ben chiara bisognerebbe cioè specificare che i 50 milioni fanno carico all'articolo che prevede spese per nuove Università, indipendentemente dalla ripartizione dei contributi ordinari e straordinari previsti per tutte le Università.

Così com'è attualmente redatto, l'articolo appare incomprensibile. L'onorevole Romita ci ha detto che i 50 milioni previsti sono una somma a parte rispetto ai contributi. In tal caso però, se veramente così stanno le cose (com'è da augurarsi), nel disegno di legge si dovrebbe dire chiaramente che, in ogni caso, indipendentemente dai contributi ordinari e straordinari che saranno devoluti all'Università in sede di ripartizione annuale, le vengono attribuiti comunque 50 milioni. La copertura inoltre, come ho già detto, dovrebbe essere indicata con riferimento all'articolo del piano per la scuola relativo alle spese per nuove Università.

PRESIDENTE. Mi permetterei di fare alcune considerazioni dettate dall'esperienza personale. L'Università di Lecce, una volta diventata Università di Stato, ha diritto di avere quei contributi, di ogni genere, che ricevono le altre Università: contributo per l'edilizia, per le attrezzature scientifiche, per il funzionamento e via dicendo.

Parlare nell'articolo 3 di 50 milioni pare a me cosa almeno pleonastica. Ad ogni modo, dovrebbe essere interpretata come un minimo di 50 milioni...

MAGRI, Relatore. Dovrei ripetere quanto è stato detto dall'onorevole Presidente. La somma di cui trattasi, come si vede dall'articolo 13, è dedotta dai finanziamenti aggiuntivi del piano della scuola e rappresenta una dotazione fissa dell'Università. Ed è chiaro come non sia pensabile che la Corte dei conti

sollevi eccezioni, poi, al fatto che l'Università di Lecce, quale Università statale, partecipi alla ripartizione dei fondi che via via vengono messi a disposizione per determinate finalità stabilite per legge.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi associo alle dichiarazioni del relatore. L'Università di Lecce potrà partecipare a quella distribuzione di fondi che è stata ricordata, come tutte le altre Università.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo 3 le parole « indipendentemente dai contributi ordinari e straordinari in sede di ripartizione annuale ». A questo emendamento aderisce anche l'onorevole Berlinguer Luigi.

Prima di procedere alla votazione di questo emendamento e dell'articolo cui si riferisce, in attesa degli strumenti necessari per una maggiore documentazione, se non vi sono obiezioni, possiamo accantonare temporaneamente l'argomento.

(Così rimane stabilito).

Passiamo quindi all'articolo 4. Ne do lettura.

#### ART. 4.

Il patrimonio mobile ed immobile della Università libera è devoluto all'Università statale.

L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà della provincia e del comune di Lecce all'Università libera è mantenuta per l'Università statale.

Il Commissario di cui all'articolo 10 provvederà entro tre mesi dalla nomina alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Università.

BERLINGUER LUIGI. Proporrei di accantonare l'ultimo comma del citato articolo, in modo da poterlo esaminare insieme all'articolo 10, in quanto il mio gruppo ha da esporre profonde riserve sulla istituzione del Commissario governativo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di accantonare il terzo comma dell'articolo 4.

(Così rimane stabilito).

Pongo quindi in votazione il primo comma dell'articolo 4.

(E approvato).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 4.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

#### ART. 5.

All'Università di Lecce è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario di cui alla Tabella A annessa alla presente legge.

I posti previsti sono riportati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali per il personale universitario.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

#### ART: 6.

Mediante apposita convenzione da stipulare tra l'Università di Lecce ed il Gonsorzio universitario salentino, di cui al decreto del Prefetto di Lecce n. 28694 del 9 settembre 1955 e successive modificazioni, e da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto, con quello del tesoro, saranno determinati i mezzi per il finanziamento dei posti di assistente ordinario previsti dalla Tabella A del precedente articolo 5 per le Facoltà di lettere e filosofia e di magistero.

I 21 posti di professore di ruolo per le Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e di scienze di cui alla Tabella A saranno prelevati dal contingente di posti di professore di ruolo di cui all'articolo 50, comma quarto, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed al comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, non assegnato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

VALITUTTI. A me sembra che questo articolo sia contradittorio in due sue parti. Con esso intendiamo statizzare il personale e prima diciamo che in aggiunta a quelli esistenti verranno introdotti altri posti di assistente, per poi precisare, in un altro comma dello stesso articolo, che i mezzi necessari per la retribuzione di questi assistenti devono essere, almeno in parte, apprestati mediante convenzione con il Consorzio universitario salentino. Tutto questo mi sembra estremamente illogico.

**— 1424 —** 

PRESIDENTE. Tutte le Università, compresa quella di Roma, prevedono posti convenzionati accanto a quelli statali.

CODIGNOLA. Sara così, non lo metto in dubbio, ma una contraddizione esiste anche tra l'articolo 5 e l'articolo 6. Il primo difatti parla di personale assistente, con riferimento alla tabella A, mentre il secondo parla di personale convenzionato con riferimento alla stessa tabella.

MAGRÍ, *Relatore*. L'articolo 5 parla del personale assegnato alla Università, mentre l'articolo 6 indica il modo in cui deve essere retribuita una parte di questo personale. Non vedo quindi dove sia la contraddizione.

CODIGNOLA. È assurdo che 24 assistenti della Facoltà di scienze siano tutti statali, mentre i nove di quella di lettere e filosofia siano tutti convenzionati. Sarebbe più giusto convenzionare, se proprio alcuni devono esserlo, 9 assistenti dei 24 della Facoltà di scienze.

PRESIDENTE. Situazioni del genere si verificano in tutte le Università.

MAGRI, *Relatore*. Non dimentichiamoci poi che sono posti di assistente già esistenti e che con questo disegno di legge vengono parificati con quelli di nuova istituzione.

CODACCI PISANELLI. Vorrei chiarire che l'origine dell'impostazione del disegno di legge deriva dalla-necessità di venire incontro alle esigenze dello Stato, in quanto ci era stato detto che per giustificare un provvedimento singolo per una sola Università si doveva rassicurare il Ministero del tesoro che si preoccupa, giustamente, di evitare provvedimenti che non rientrino nel programma generale.

Si disse, pertanto, che il personale, attualmente a carico del Consorzio, sarebbe rimasto in questa condizione, sia per quanto riguarda i professori che per quanto riguarda gli assistenti. Successivamente poi si è riusciti ad ottenere che i professori passassero a carico dello Stato.

Si è detto però che doveva rimaner fermo un vantaggio economico per lo Stato. A tale esigenza si è fatto fronte ponendo i professori di ruolo a carico dello Stato e inserendo gli assistenti convenzionati.

CODIGNOLA. Nell'ipotesi che la convenzione decada e non sia rinnovata, le due Facoltà rimarrebbero prive di assistenti?

PRESIDENTE. La convenzione prevede che, in caso di decadenza, la Facoltà scompare. Tutte le convenzioni prevedono questo.

CODIGNOLA. Avremmo quindi un'Università di Stato nella quale una Facoltà è

garantita in ogni caso, mentre le altre sono soggette a questa possibilità di decadenza. Non contesto il fatto che esiste una convenzione con un certo numero di assistenti e che la si debba mantenere, ma cerchiamo di portare questi posti convenzionati là dove sono previsti 24 assistenti, in modo che, qualunque cosa accada, le tre Facoltà abbiano la garanzia di un certo numero di assistenti retribuiti dallo Stato.

Chiedo se vi sia qualche difficoltà a trasferire alla Facoltà di scienze, che ha 24 posti di assistente, i nove posti di assistenti convenzionati, al fine di non essere soggetti al pericolo di rimanere all'improvviso senza assistenti nelle altre due Facoltà.

SCIONTI. Quando si tratta di una convenzione per l'istituzione di una Facoltà, è logico che al venir meno della convenzione corrisponda il venir meno della Facoltà. Ma in questo caso la Facoltà è istituita con una legge.

PRESIDENTE. Una Facoltà si istituisce con una legge o con un decreto presidenziale, non con una convenzione.

SCIONTI. Se consentiamo che il funzionamento di una Facoltà sia legato ad una convenzione, esso avrà carattere aleatorio.

BERLINGUER LUIGI. Mi sembra che la proposta avanzata dall'onorevole Codignola sia ragionevole. Che differenza vi è se questi nove posti sono assegnati alla Facoltà di lettere o ad altra Facoltà?

Propongo quindi il seguente emendamento: sostituire le parole « per le Facoltà di lettere e filosofia e di magistero » con le parole « per nove posti relativi alla Facoltà di scienze ».

CODACCI PISANELLI. Forse se avessi esposto prima alcuni chiarimenti, i colleghi avrebbero limitato le loro osservazioni.

Il Consorzio universitario salentino, in primo luogo, è stato istituito per statuto unicamente al fine di far funzionare l'Università di Lecce, quindi l'ipotesi che la convenzione venga meno è valida solo teoricamente.

I posti di assistente sono quelli che già esistevano e non se ne è voluto aumentare il numero con l'intesa che dei prossimi posti statali, sia di professore sia di assistente, ne saranno attribuiti in misura corrispondente alle due Facoltà esistenti. Il numero di nove posti è assolutamente sproporzionato rispetto al numero assai maggiore previsto per la Facoltà di matematica e fisica, in quanto il Consorzio si è voluto impegnare solo limitatamente alle sue possibilità. È evidente però che, quando sarà statizzata l'Università, sa-

ranno previsti nuovi posti per professori di ruolo e per assistenti, che saranno attribuiti immediatamente e saranno a completo carico dello Stato. Si tratta quindi solo di un aiuto dato dal Consorzio al Ministero della pubblica istruzione e non vedo perché vi si voglia rinunziare. Dovendo istituirsi una nuova Facoltà, è bene che tutti i posti siano a carico dello Stato.

VALITUTTI. Non smentisco quanto ho affermato prima e quanto l'onorevole Codignola ha confermato, però mi rendo conto delle difficoltà fatte presenti dall'onorevole Codacci Pisanelli. Il Ministero del tesoro ha inteso qui mantenere il senso dello Stato in modo molto strano, concedendo i professori di ruolo e accontentandosi dei nove posti di assistente, che sono retribuiti dal Consorzio. Tuttavia mi rendo conto che se rimandiamo la questione al Ministero del tesoro, rischiamo di ritardare la approvazione del provvedimento.

CODIGNOLA. Dobbiamo rimandare il disegno di legge al Ministero del tesoro se il numero degli assistenti è sempre lo stesso?

PRESIDENTE. Occorrerebbe rivedere i contratti con gli assistenti, lo stato di anzianità e via dicendo.

BERLINGUER LUIGI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

#### ART. 7.

Nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante, assistente, di segreteria, di biblioteca ed ausiliario organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti d'allo Statuto dell'Università libera, che trovasi in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università.

Il personale insegnante della summenzionata Università è collocato nella corrispondente categoria statale.

Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria ed esecutivo, il personale delle biblioteche dell'Università medesima è collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente nelle carriere del personale amministravito delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, diret-

tiva, di concetto, esecutiva, nella carriera di concetto di ragioneria e nella carriera direttiva e di concetto delle biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Il personale assistente ed ausiliario è collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, d'alla legge 18 marzo 1958, n. 349, nonché dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255.

L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alla rispettiva categoria o carriera è effettuata nella classe di stipendio o qualifica corrispondente al grado ricoperto nel ruolo di provenienza, conservando, esso personale, l'anzianità di servizio maturata nel predetto ruolo che è ritenuta ai fini della progressione giuridica.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 7.

· (E approvato):

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

#### ART. 8.

Il personale non di ruolo non insegnante in servizio nell'Università libera di Lécce, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, dal 1º novembre 1966, nella categoria d'impiego statale non di ruolo di cui alla Tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale addetto abbia effettivamente esercitate le mansioni, con la osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria come specificato dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

#### ART. 9.

Al personale di ruolo dell'Università libera di Lecce, che per effetto della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze della predetta Università antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico

dello Stato con la osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937; n. 439, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Al personale dell'Università suddetta si applicano, altresì, le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-bis e 9-ter della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria e quelle contenute negli articoli 35-bis e 35-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente e ausiliario.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Ne dò lettura:

## ART. 10.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università libera è scioltò dalla data di pubblicazione della presente legge.

L'amministrazione provvisoria dell'Università è affidata ad un Commissario governativo da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, con l'incarico anche di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Gli onorevoli Berlinguer Luigi, Scionti e Seroni hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 10:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Università libera rimane in carica fino alla regolare costituzione del Consiglio della nuova Università statale ».

BERLINGUER LUIGI. Noi non comprendiamo lo strano ed inaccettabile istituto della nomina di un Commissario governativo per un'Università che finora ha funzionato benissimo.

A nostro giudizio la costituzione del Consiglio di amministrazione ordinario, della nuova Università statale dovrebbe avvenire molto rapidamente, evitando l'istituzione di un Commissario, che finirebbe col portare soltanto intralci di ordine burocratico. Poiché nell'articolo del disegno di legge non sono previsti termini circa la carica del Commissario, si corre il rischio che esso continui a svolgere le sue funzioni per molto tempo.

Questo articolo ci sembra senza alcun senso, per cui dovrebbe apparire legittima la nostra richiesta di far vivere il già esistente Consiglio di amministrazione fino alla nomina del nuovo.

MAGRI, Relatore. La ragione di questo articolo sta nell'esigenza di superare il momento di trapasso da un'amministrazione ad un'altra. Ciò importa appunto, come si dice nel secondo comma, la necessità di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge. È evidente, pertanto che, fintanto che la presente legge non entrerà in vigore, non si potrà procedere alla costituzione di un Consiglio di amministrazione definitivo. D'altra parte l'attuale Consiglio di amministrazione è da considerarsi un organo privato.

A mio giudizio, non dovrebbero sussistere difficoltà di sorta, anche perché non è pensabile, una volta attuate le disposizioni della presente legge, che non si costituisca il Consiglio di amministrazione ordinario.

SERONI. L'istituto del Commissario rappresenta un attaccamento a vecchi principi borbonici, sui quali nessuno è d'accordo!

MAGRI, Relatore. Ritengo che l'istituzione di un Commissario sia invece necessaria per quanto disposto dalla presente legge, per cui mi dichiaro contrario all'emendamento presentato.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non bisogna dimenticare che occorre tutelare tutto un complesso di attività ed un patrimonio che passa sotto la responsabilità dello Stato. Mi pare che affidare lo stesso ad un Consiglio d'amministrazione, anche se espressione degli enti locali, non sia ammissibile. Si tratta di ordinare in modo regolare il trapasso delle responsabilità in questo settore. Mi rendo conto che l'ideale sarebbe quello di passare subito al Consiglio d'amministrazione regolarmente nominato, tuttavia, poiché vi è tutta una serie di adempimenti da portare a termine prima di poter procedere a detta nomina, si è pensato di ricorrere al Commissario governativo.

Se si tratta di prendere impegno che la gestione commissariale abbia la durata strettamente necessaria e comunque relativa al solo periodo di transizione, io non ho alcuna difficoltà a farlo.

Del resto, è evidente come non sia possibile mantenere in vita l'attuale Consiglio di amministrazione per amministrare un patrimonio che passa allo Stato, e come vi sia tutta una serie di urgenti adempimenti che non per-

mettano di arrivare tempestivamente alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. Queste le ragioni per cui si ritiene necessaria, limitatamente al periodo di transizione, la gestione commissariale.

CODIGNOLA. Per quanto non sia molto persuaso dell'impossibilità per il Consiglio d'amministrazione uscente di iniziare le pratiche che potrebbero essere terminate dal successivo Consiglio d'amministrazione, mi pare che si possa comunque superare la difficoltà affermando, per legge, che quest'ultimo deve essere nominato entro due mesi.

Francamente, la istituzione di un Commissario nell'ambito universitario è un fatto abnorme, che può creare un precedente assolutamente inaccettabile.

Quale è quella norma generale che consente al potere legislativo di nominare un Commissario all'interno dell'Università? Era solo prevista anteriormente al 1944. Raccomanderei di evitare un'istituzione del genere, che mi pare del resto neppure una soluzione adeguata.

VALITUTTI. Se mi rendo conto di certe esigenze che sono state qui rappresentate dall'onorevole Sottosegretario, aggiungo però che quella propostaci è cosa pericolosa.

Perché non affermiamo, all'ultimo comma dell'articolo 4, che l'inventario viene fatto da un funzionario designato dal Ministro della pubblica istruzione?

PRESIDENTE. Ma non è che il Commissario faccia solo l'inventario, onorevole Valitutti!

MAGRI, Relatore. Onorevoli colleghi, vorrei far rilevare come al primo comma dell'articolo 6 si parli di convenzione da stipulare fra l'Università di Lecce ed il Consorzio salentino. Qualora si volesse mantenere in carica il Consiglio d'amministrazione attuale, emanazione del Consorzio stesso, la convenzione finirebbe col dover essere stipulata tra Consorzio e Consorzio...

BERLINGUER LUIGI. La convenzione verrebbe stipulata dal nuovo Consiglio d'amministrazione.

MAGRI, Relatore. Per dar vita al quale occorre prima che siano perfezionati certi atti.

CÓDIGNOLA. Occorre tener conto che il Consiglio di amministrazione, per ora, non è composto di assistenti, ma di professori di ruolo. Non vi è dunque alcun bisogno di convenzioni per dar vita a detto Consiglio.

PRESIDENTE. Vi è una piccola difficoltà, mi pare, ed'è quella che i professori che com-

pongono il Consiglio d'amministrazione sono designati dai presidi delle Facoltà, Facoltà che ancora non esistono nel nostro caso.

SERONI. Da parte nostra non è che insistiamo sull'aspetto formale della denominazione. Noi viviamo, per altro, in un periodo storico in cui il Commissario, una volta insediato, resta. Ed io prevedo già che fra sei mesi, forse prima che l'attuale legislatura abbia termine, occorrerà presentare un'interrogazione al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza, ecc. ...

Non esiste Commissario, onorevole Magrì, che, una volta insediato, non sia restato permanentemente in carica.

Molti sono gli esempi che si possono portare, sia in sede universitaria che extra-universitaria. Né vi è possibilità di smentita da parte vostra. Abbiamo l'ex commissario della GIL che è tuttora in carica! Abbiamo il commissario dell'ENAL, che doveva provvedere alla democratizzazione dell'ente e che vi è rimasto. Né i colleghi ignorano la fatica che è stata necessaria per rimuovere il commissario all'ONMI. Per non dimenticare infine il caso recentissimo dell'Università di Siena.

Quindi, colleghi, fate pure; avete la maggioranza. Ma ricordate che vi assumete una grossa responsabilità nei confronti dell'istituenda Università di Stato di Lecce! Le regalate un Commissario che vi resterà chissà quanto tempo.

FRANCESCHINI. Poche parole per far riflettere i colleghi che, non appena nominato il Rettore ed espletati tutti gli atti normali per la costituzione dell'Università, non vi è più ragione che rimanga il Commissario.

È detto infatti chiaramente nel contesto del provvedimento che il Commissario deve limitarsi a compiere gli atti occorrenti per l'attuazione della legge e quindi è chiaro che non vi è nessuna ragione di porre un termine, perché il Commissario dovrà lasciare l'incarico non appena espletate le funzioni per cui è stato nominato.

Se le cose stanno veramente così, possiamo avere dal rappresentante del Governo una dichiarazione formale, da inserire a verbale, che assicuri che il Commissario se ne andrà dopo tre mesi?

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono pronto ad accettare qualsiasi limite, purché sia dimostrabile che entro quel limite è materialmente possibile compiere gli atti richiesti dalla legge. Posso quindi prendere il formale impegno che il

Commissario resterà in carica il tempo strettamente necessario per nominare il Consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Mi sembra che la preoccupazione generalmente diffusa, anche se non condivisa da tutti, sia quella che il Commissario, dati alcuni precedenti, relativi proprio alla Università di Lecce ed a un certo comitato tecnico, rimanga al suo posto per un tempo indeterminato.

Credo che un anno sarebbe più che sufficiente, ma questo potremmo specificarlo in un ordine del giorno, votato all'unanimità e accettato dal Governo, con il quale questo si impegni a far sì che l'amministrazione provvisoria duri al massimo un anno. Questo è infatti un periodo di tempo ragionevole, in quanto in pratica il Commissario dovrebbe esercitare le funzioni del Rettore: promuovere la costituzione del Consiglio di amministrazione, stipulare la convenzione, prendere in carico il patrimonio, far sì che vengano nominati i Comitati tecnici, e stimolarli perché nel tempo dovuto chiamino i professori e via dicendo. Si tratta quindi di una funzione coordinatrice che per un anno è accettabile, mentre il pericolo che tutti paventiamo è che questo periodo si dilati fino a raggiungere un arco di tempo di gran lunga più ampio.

CODACCI PISANELLI. Ho chiesto la parola perché non posso lasciare senza risposta il garbato accenno del Presidente al Comitato. Si è parlato molto difatti della lunga permanenza in carica del Comitato tecnico (e quindi è molto opportuno che il Governo si impegni a mantenere il Commissario il meno possibile), ma devo far rilevare che nella relazione del professor Spongano è detto: « Il Consiglio autonomo della Facoltà si sarebbe costituito anche prima di quanto poi, nonostante le premure del sottoscritto, sia avvenuto, se il superiore Ministero non avesse consentito che, senza nemmeno lasciar compiere l'intero periodo di straordinariato ai vincitori chiamati in ruoli per la storia di lingua italiana e per la storia greco-romana, si creassero le condizioni favorevoli, a loro interesse e piacere, di passare ad altra sede con danno evidente di quella che abbandonavano ».

In altri termini, sono stati consentiti addirittura sdoppiamenti di cattedre che hanno consentito ai professori, che avevano vinto il concorso bandito dall'Università di Lecce, di andarsene dopo sei mesi. Non si può dare, quindi, tutta la colpa al Comitato tecnico,

ma comunque è egualmente opportuno che il Governo si impegni a mantenere in carica il Commissario soltanto per il tempo strettamente necessario.

PRESIDENTE. La ringrazio del chiarimento, in quanto esso dimostra non solo che il Comitato tecnico ha cercato di giustificare la sua presenza, ma anche che il Relatore di quella Università si è occupato attivamente della cosa, come se ne era occupato già da tempo tutto il mondo universitario italiano, visto che la faccenda aveva addirittura assunto un carattere prettamente scandalistico.

Vorrei a questo punto dare lettura di un emendamento presentato, in via subordinata, dai colleghi Scionti e Berlinguer Luigi che propone di aggiungere all'articolo 10 il seguente comma: «Il Commissario governativo non può restare in carica oltre un anno ». Il mio parere è però che questo potrebbe essere precisato con un ordine del giorno votato all'unanimità ed accettato dal Governo.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono prontissimo ad accettare il limite di un anno. La mia precedente titubanza era dovuta al fatto di non essere in grado di valutare il tempo necessario per compiere tutti gli adempimenti richiesti: un anno però mi sembra essere senza dubbio sufficiente.

PRESIDENTE. Ricordo che gli onorevoli Berlinguer Luigi, Scionti e Seroni hanno presentato un emendamento, sostitutivo dell'intero articolo 10, del quale do nuovamente lettura:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Università libera rimane in carica fino alla regolare costituzione del Consiglio della nuova Università statale ».

CODIGNOLA. Vorrei proporre ai presentatori dell'emendamento l'introduzione di un limite di tempo mediante l'aggiunta delle parole « entro un limite di tre mesi ».

BERLINGUER LUIGI. Sono d'accordo nell'introdurre questa ulteriore specificazione nell'emendamento citato.

PRESIDENTE. Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura con l'aggiunta proposta dall'onorevole Codignola.

(Non è approvato).

Pongo quindi in votazione il primo comma dell'articolo 10.

. (E approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 10.

(È approvato).

Dagli onorevoli Scionti e Berlinguer Luigi è stato presentato il seguente comma aggiuntivo modificato come segue: « Il Commissario governativo non può restare in carica oltre sei mesi ».

MAGRI, Relatore. Dato che abbiamo accantonato l'articolo 3 e non sappiamo ancora se esso verrà o meno modificato, proporrei di accantonare, per il momento, anche la votazione di questo comma aggiuntivo, perché se non si dovessero apportare altre modifiche al provvedimento sarebbe poco opportuno rinviarlo al Senato per questa sola modifica che, d'altra parte, potrebbe benissimo essere contenuta in un ordine del giorno che, votato all'unanimità e accettato dal Governo, non potrebbe non impegnare quest'ultimo.

CODIGNOLA. Desidero nuovamente, perché spintovi dalle circostanze, protestare energicamente per questa limitazione di libertà che vorrebbe imporsi alla Camera nell'esame di provvedimenti già approvati dal Senato.

È assolutamente inaccettabile il principio di doverci preoccupare sempre di rinviare una legge all'altro ramo del Parlamento. È evidente che modifichiamo un progetto di legge approvato dal Senato solo se lo riteniamo opportuno.

Si tratta di una responsabilità politica che ognuno di noi sente, ma non possiamo legare la nostra libertà di decisione alle decisioni già prese dal Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Codignola, non posso contestarle il diritto di affermare la piena libertà della Camera nell'esaminare i provvedimenti che ci pervengono dal Senato, ma non posso neppure contestare ai commissari il diritto di consigliare l'approvazione di un disegno di legge.

MAGRI, Relatore. Vorrei chiarire all'onorevole Codignola, che non ho affatto contestato la possibilità o l'opportunità di un rinvio al Senato del disegno di legge.

Non si tratta più della questione di fondo dell'istituzione del Commissario, ma si tratta del problema della durata della carica. Ho espresso con questo la mia opinione personale, che non giustifica la presa di posizione dell'onorevole Codignola. Ritengo che la questione della durata della carica del Commissario non giustifichi, da sola, il rinvio al Senato del disegno di legge, in quanto una votazione unanime della Commissione – con

l'impegno di accettazione da parte del Governo – offrirebbe una sufficiente garanzia su questo particolare. La questione sollevata non è di principio, ma di merito.

PRESIDENTE. L'onorevole Franceschini ha presentato un ordine del giorno con il quale la Commissione impegna il Ministro della pubblica istruzione a limitare ad un anno la presenza del Commissario governativo di cui all'articolo 10. Naturalmente la votazione di questo ordine del giorno è subordinata all'approvazione dell'emendamento, secondo il quale il Commissario governativo non può durare in carica oltre sei mesi.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è d'accordo, nella sostanza, sull'emendamento ed è pronto ad impegnarsi a limitare ad un anno la durata della carica del Commissario governativo. Il Governo condivide però le perplessità del relatore circa l'opportunità di inserire questa disposizione nel disegno di legge per le ragioni già dette.

CODIGNOLA. Chiedo se è stata accettata la proposta del relatore di accantonare questi tre punti per esaminarli insieme.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonamento.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 10 presentato dagli onorevoli Scionti, Berlinguer Luigi e Seroni.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

### ART. 11.

, Lo Statuto dell'Università statale di Lecce sarà predisposto ed approvato a norma di legge ed avrà vigore a decorrere dall'anno accademico 1966-67.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

## ART. 12.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai consigli di Facoltà sono esercitate da tre appositi Comitati, composti di tre professori di ruolo

o fuori ruolo nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte di ognuna delle tre Facoltà di cui all'articolo 2 saranno aggregati al Comitato competente. Ciascun Comitato cesserà dalle funzioni allorché alla relativa Facoltà risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso ciascun Comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio. Qualora allo scadere del biennio medesimo, ad una delle Facoltà non risultino assegnati tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato per la detta Facoltà, con le stesse modalità indicate al primo comma del presente articolo.

Gli onorevoli Berlinguer Luigi, Scionti e Seroni hanno presentato il seguente emendamento al primo comma:

«Sostituire le parole "composti di tre professori di ruolo o fuori ruolo" con le altre "eletti secondo le disposizioni vigenti per la elezione dei membri della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione".

BERLINGUER LUIGI. Sulla questione dei Comitati tecnici, di cui tutti parlano con severità estrema, occorre fare due osservazioni, mentre erroneamente se ne fa una sola.

Una prima osservazione, condivisa anche dal Ministro proponente, concerne la longevità dei Comitati tecnici; mi sembra che a tale proposito vi sia un tentativo di limitarla.

Occorre porre dei limiti di tempo ai citati Comitati in quanto costituiscono dei centri di potere accademico notevolissimo.

Comunque, onorevoli colleghi, questo non è l'argomento più importante.

Se desideriamo che l'Università di Lecce funzioni seriamente, credo sia giunto il momento di porre fine al sistema dei Comitati tecnici, istituzione questa che appare nettamente anticostituzionale. Accade infatti che, nel caso unico della vita universitaria in cui gli organi di direzione sono autonominati, vi sia un intervento del Ministro che nomina ad libitum i suoi uomini.

Nell'esempio recente del Comitato tecnico della Facoltà di scienze economiche e bancarie di Siena, è stato completamente ignoralo il parere della Sezione prima del Consiglio superiore. Non possiamo minimamente accettare la norma fascista che prevede che il Ministro possa non rispettare le indicazioni fornite dal Consiglio superiore, senza motivazione, modificando oltre tutto i rapporti di forze culturali e scientifiche esistenti attualmente all'interno delle Università.

Oltre al citato esempio della Facoltà di scienze economiche e bancarie di Siena (che è stato uno scandalo nazionale) desidero ricordare anche quello della Facoltà di giurisprudenza di Torino, sottoposta alla volontà di un Ministro, e neppure di uno schieramento di parte! Queste sono situazioni che non si possono assolutamente accettare!

Chiediamo che l'articolo 12 venga modificato, in ottemperanza al disposto costituzionale, per consentire agli organi di autogoverno di essere veramente tali.

PRESIDENTE. La Commissione affari costituzionali ha dato parere favorevole al di-

segno di legge!

BERLINGUER LUIGI. La I Commissione poteva non essere a conoscenza di certi gravi antefatti. Con il presente disegno di legge si consente la possibilità di nominare un Comitato tecnico per la Facoltà di matematica e fisica, con la prospettiva che si verifichi quanto è accaduto presso la Facoltà di architettura di Genova, dove è stata costituita una controfacoltà che si oppone agli orientamenti scientifici e culturali predominanti nel resto della stessa Facoltà, proprio perché essa è stata concepita in funzione culturale negativa e contraria agli orientamenti dominanti; che erano progressisti. Ora non ci nascondiamo il timore che sarà costituito da parte del Ministro un Comitato tecnico contrario agli orientamenti, scientificamente e non politicamente avanzati, oggi presenti nelle Facoltà di fisica.

Noi proponiamo di tenere ogni mese di giugno le elezioni per le commissioni universitarie di concorso. Mi domando perché la commissione incaricata di scegliere i professori di ruolo sia eletta dal corpo elettorale universitario, mentre non sono eletti alla stessa maniera i Comitati tecnici, che devono provvedere alla vita dell'Università di Siena.

Noi proponiamo che il sistema da adottare per i Comitati sia quello previsto dalle disposizioni vigenti per l'elezione dei membri della Sezione prima del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Non abbiamo fiducia nel potere decisionale di nomina da parte del Ministro della pubblica istruzione, il quale, istituzionalmente, è incompetente per questo settore. Del resto, anche gli esempi recenti, dimostrano come

il Ministro abbia disatteso i pareri espressi dal Consiglio Superiore.

Avendo raggiunto una profonda convinzione dell'importanza scientifica e culturale e politica di questo fatto, non intendiamo aderire a quanto si vuole stabilire con l'articolo 12, sia pure limitatamente all'Università di Lecce. Si tratta di un fatto politico di rilevanza nazionale sul quale vogliamo che si discuta! Chiediamo, in sostanza, che si proceda secondo i canoni tradizionalissimi della vita universitaria italiana.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Berlinguer ed altri tende ad inserire dopo le parole del primo comma « composti da tre professori di ruolo o fuori ruolo » le altre « eletti secondo le disposizioni vigenti per l'elezione dei membri della Sezione prima del Consiglio Superiore della pubblica istruzione ».

SERONI. Per dar modo agli onorevoli colleghi della maggioranza di approfondire la portata di questo emendamento, chiedo una breve sospensione della discussione del disegno di legge.

FRANCESCHINI. Mi sono reso conto delle obiezioni avanzate dai colleghi di parte comunista, ma occorre tener presente l'opportunità che il disegno di legge, sul quale non vi sono obiezioni di fondo, sia approvato con tempestività. Mi chiedo pertanto il perché di queste remore su questioni che rappresentano soluzioni possibili e razionali, anche se non sono le soluzioni migliori.

Mi pare che, di fronte all'opportunità indiscussa di statizzare l'Università libera di Lecce, la Commissione debba prendere le sue decisioni e assumere le sue responsabilità. Per cercare tra i possibili reali razionali un reale razionale migliore di quello che si sta approvando, rimandiamo l'approvazione del disegno di legge forse di 15 giorni; forse di un mese, forse (visti gli impegni del Senato) di più. Rischiamo cioè di rinviare l'approvazione di detto progetto di legge al di là dei limiti del buon senso perché l'anno scolastico 1966-67 abbia attuazione. Con il che faremmo anche cosa incoerente: avremmo, cioè, votato l'anno 1966-67 a faremmo poi in modo che la legge non possa entrare in vigore nemmeno per il 1967. Ed allora io esprimo la mia ferma opinione che, al punto in cui siamo, convenga votare il disegno di legge così come è stato presentato, discusso e illustrato.

CODIGNOLA. Mi pare che la richiesta di sospensiva dell'onorevole Seroni sia stata formulata nell'intento di sdrammatizzare l'attuale discussione. Né mi pare che l'argomento al nostro esame sia cosa da poter decidere a colpi di maggioranza. Tanto più che una parte della stessa, rappresentata dal nostro gruppo, è favorevole alle posizioni illustrate dall'onorevole Berlinguer, che corrispondono, poi, alle richieste esplicitamente avanzate dal mondo universitario e dalle forze democratiche di ogni tendenza (comprese le cattoliche), tendenti e democratizzare l'Università.

Noi ci troviamo di fronte ad un tipo di intervento che non soltanto è inaccettabile di per se stesso, per la forma con cui si prospetta, ma che non ha nessun tipo di scadenza cronologica.

Vi rendete conto, onorevoli colleghi, che non soltanto prevediamo che si mantenga il vecchio tipo di nomina del Comitato tecnico, ma stabiliamo addirittura che l'intervento del Governo, dopo il primo biennio, è privo di tempo? Sicché noi, con le nostre mani, verremmo a ricostruire la situazione di cui all'articolo 12 che è stata giudicata in modo critico da tutte le Università italiane e da tutte le persone di buon senso che si sono occupate della questione. Il tutto perché? Perché non si vuol inviare nuovamente il provvedimento al Senato per il timore di perdere tutt'al più dieci giorni. Ma, onorevole Franceschini, a lei così preoccupato della serietà dell'anno accademico che deve essere il primo della istituenda Università di Stato di Lecce, par serio un anno accademico che inizi a maggio e finisca a giugno?

PRESIDENTE. Non esiste il problema dell'anno accademico. L'onorevole Codacci Pisanelli ha già precisato che la Facoltà nuova non entrerà in vigore per il 1966-67.

CODIGNOLA. Per quale ragione dovremmo assumerci una responsabilità del genere che ho anzidetto? Soltanto perché si teme di rinviare di dieci giorni l'approvazione del provvedimento? Che cosa brucia? Quale è l'urgenza che abbiamo di fronte?

Pregherei vivamente gli onorevoli colleghi di considerare l'opportunità di un rinvio anche brevissimo, anche alla seduta prossima, per vedere se possiamo metterci d'accordo sui punti rimasti in sospeso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dico francamente che se vi sono queste grosse difficoltà su determinati articoli, preferirei, proprio per consentire al disegno di legge di giungere rapidamente in porto, che la Commissione consentisse ad un breve rinvio.

SERONI. Vorrei assicurare il collega Franceschini che noi siamo venuti a discutere questo disegno di legge con la maggiore serenità e le migliori buone disposizioni. I provvedi-

menti di legge si leggono, si rileggono e si tornano a leggere una quarta volta; si parla poi con le persone interessate all'ambiente di cui noi ci occupiamo.

Non è che si voglia fare una questione di politica strumentale. Abbiamo chiesto un rinvio proprio con l'intento sottolineato dall'onorevole Presidente: perché la riflessione può portarci ad evitare di commettere un errore. Un breve rinvio, dunque (anche se non mi pare possibile fissarlo alla prossima seduta), di dieci giorni potrebbe essere sufficiente.

CODACCI PISANELLI. È molto delicata la mia posizione, come i colleghi ben comprendono. Ma vorrei, innanzi tutto, chiarire un equivoco in cui è caduto l'onorevole Codignola, allorché ha detto che per quanto riguarda l'eventuale successiva nomina dei Comitati tecnici non è previsto un termine.

Secondo i criteri di interpretazione giuridica, quando all'inizio del capoverso è detto: « In ogni caso ciascun comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio », e poi si parla dei vari modi in cui si può istituire il Comitato, pare a me che il biennio si intenda valido per tutti. Credo che l'onorevole Codignola, a tale riguardo possa essere tranquillo.

CODIGNOLA. Io non sono affatto tranquillo. Se fosse vero quel che lei afferma, la indicazione del biennio sarebbe posta alla fine dell'articolo.

CODACCI PISANELLI. Per quanto riguarda la interpretazione giuridica, creda pure ho una certa esperienza.

CODIGNOLA. La sua interpretazione in questo caso, è assolutamente infondata.

CODACCI PISANELLI. Vorrei aggiungere ancora qualcosa. Abbiamo sospeso una prima volta l'esame del provvedimento, ed è passato un mese da allora. E la guestione dei termini non si è fatta meno pressante. È vero che la nuova Facoltà comincerà a funzionare dal 1967-68, però è altrettanto vero che noi abbiamo l'abitudine di attribuire gli incarichi entro il 15 maggio. Onorevoli colleghi, occorre nominare il Comitato tecnico, sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Anche se questo disegno di legge fosse approvato oggi, visto che non possiamo illuderci che esso venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale prima del 15 marzo, stanti le prossime vacanze di Pasqua, non si avrebbe il tempo necessario per interpellare i vari professori e per dare gli incarichi prima del 15 maggio.

Per queste ragioni mi permetterei di insistere per l'approvazione del provvedimento. Le questioni che sono state prospettate dai colleghi mi trovano molto interessato, tuttavia vorrei chiedere, all'onorevole Berlinguer che si preoccupa di quel che è accaduto a Siena, perché si solleva la questione proprio per Lecce?

I precedenti dell'Università di Lecce, ove si volesse fare una tale considerazione, offrono la massima garanzia.

Perciò vi chiedo di non rimandare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge. La nomina dei Comitati tecnici e la scelta dei docenti per l'anno 1967-'68 devono essere fatte nel mese di maggio ed occorre apprestare i gabinetti di fisica e di chimica. Se non si provvede al più presto, non sarà possibile dare inizio ad alcuna attività per il prossimo anno accademico.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è d'accordo sull'opportunità, di approvare al più presto il disegno di legge, per consentire alla Facoltà di funzionare per tempo e di apprestare gli strumenti testè ricordati dall'onorevole Codacci Pisanelli. Quanto al merito della questione, se si tratta di chiarire che anche il secondo Comitato tecnico avrà la durata di un biennio, il Governo è d'accordo, perché appunto questo è il senso dell'articolo. Se invece si intende introdurre radicali trasformazioni al metodo di istituzione dei Comitati tecnici, il Governo ritiene che non sia questa la sede; la sede opportuna sarebbe quella della riforma universitaria.

Se la Commissione decide di rinviare a venerdì l'esame del disegno di legge, il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione avanzata dai colleghi di parte comunista.,

(È approvata).

Il seguito dell'esame del disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno della seduta di venerdì prossimo.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Borghi ed altri: Interpretazione autentica della legge 13 marzo 1958, n. 165 (3268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Borghi, Codignola e Ni-

colazzi: «Interpretazione autentica della legge 13 marzo 1958, n. 165 », n. 3268.

Poiché non ci è pervenuto il parere della V Commissione bilancio, la discussione della proposta di legge è rinviata alla seduta di venerdì prossimo.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici (3749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici », n. 3749.

Il relatore, onorevole Reale Giuseppe, ha facoltà di svolgere la relazione.

REALE GIUSEPPE, Relatore. Vorrei chiedere all'onorevole Presidente ed alla Commissione un breve rinvio della discussione, in quanto solo giovedi sera sono stato incaricato di preparare la relazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO